



Bruxelles, 6.9.2018
C(2018) 5917 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.9.2018

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale**

CCI: 2014IT06RDRP020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.9.2018

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale**

CCI: 2014IT06RDRP020

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione del 24 novembre 2015 e modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2017)7387 della Commissione del 31 ottobre 2017.
- (2) Il 23 luglio 2018 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Puglia, in conformità all'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale della Puglia il 7 agosto 2018.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziato e motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'approvazione della modifica del programma dovrebbe pertanto costituire l'approvazione della corrispondente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia, trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva il 7 agosto 2018, è approvata.

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 23 luglio 2018.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6.9.2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA